



MINIGUIDA PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO SEMPLIFICATO

1. IL NOSTRO SERVIZIO

La **Omnia Consulenza S.r.l.** è in grado di supportare i Committenti che intendono adeguarsi alle normative sulla salute e sicurezza nei cantieri mobili e temporanei ai sensi del Titolo IV, D.Lgs. 81/2008 e dotarsi del Piano di sicurezza e coordinamento Semplificato ai sensi dell'art. 100, comma 1 e dell'art. 104-bis, D.Lgs. 81/2008.

Possiamo anche assumere l'incarico di Coordinatore per la Sicurezza in fase di progettazione (CSP) in quanto è la figura preposta alla redazione del Piano di sicurezza e coordinamento e assumere anche l'incarico di Coordinatore per la Sicurezza in fase di esecuzione (CSE) per l'applicazione del PSC durante l'appalto.

2. QUANDO È RICHIESTO

Il Piano di sicurezza e coordinamento Semplificato (PSC Semplificato) è un documento redatto in fase di progetto che interessa i cantieri mobili e temporanei, in particolare deve essere predisposto obbligatoriamente dai Committenti o Responsabili dei lavori di appalti di lavori privati oppure da Enti appaltanti di lavori pubblici.

Sia nel caso di lavori pubblici che privati il PSC Semplificato è obbligatorio quando sono presenti più imprese in cantiere, anche non in contemporanea.

L'utilizzo del Piano di sicurezza e coordinamento Semplificato rispetto al tradizionale PSC è del tutto discrezionale.

3. DESCRIZIONE DEL PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO SEMPLIFICATO

La responsabilità che venga predisposto il PSC Semplificato è in capo al Committente o al Responsabile dei lavori che incarica a tale scopo il Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione.

I contenuti e lo schema per la redazione di un POS Semplificato sono riportati all'allegato I del D.I. 09/09/2014, che prevede quanto segue:

- identificazione e descrizione dell'opera;
- identificazione delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi;
- organigramma del cantiere;
- individuazione analisi e valutazione dei rischi relativi all'area di cantiere;
- organizzazione del cantiere;
- rischi in riferimento alle lavorazioni;
- interferenze tra le lavorazioni;
- cronoprogramma dei lavori;
- procedure complementari o di dettaglio da esplicitare nel POS;
- misure di coordinamento relative all'uso comune di apprestamenti, attrezzature;
- infrastrutture, mezzi e servizi di protezione collettiva;
- modalità organizzative della cooperazione e del coordinamento;
- disposizioni per la consultazione degli RLS;



MINIGUIDA PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO SEMPLIFICATO

- organizzazione del servizio di pronto soccorso, antincendio ed evacuazione dei lavoratori;
- stima dei costi della sicurezza;
- elenco allegati obbligatori;
- quadro riepilogativo inerente gli obblighi di trasmissione.

4. I VANTAGGI

Adeguarsi alle normative di sicurezza sul lavoro nei cantieri temporanei e mobili e dotarsi di un Piano di sicurezza e coordinamento Semplificato produce i seguenti vantaggi:

- miglioramento della sicurezza in cantiere;
- riduzione delle sanzioni per inadempienze sulla sicurezza;
- riduzione dei costi per la sicurezza derivanti dalla diminuzione di infortuni e malattie;
- evitare cause legali;
- ridurre il tempo speso per gestire le verifiche da parte degli organi di controllo;
- evitare sospensione efficacia del titolo abilitativo ai sensi dell'art. 90, comma 10, D.Lgs. 81/08;
- evitare la sospensione dei lavori.

5. SANZIONI

La norma prevede sanzioni applicabili in caso di mancata elaborazione del Piano di sicurezza e coordinamento Semplificato.

Gli organi preposti ai controlli sulla sicurezza nei luoghi di lavoro e che possono richiedere di visionare il Piano di sicurezza e coordinamento Semplificato, sono in primis l'AUSL e l'Ispettorato del lavoro, ma anche l'INPS, l'INAIL ed i Vigili del Fuoco.

In caso di violazioni inerenti la stesura del PSC Semplificato per il Committente o il Responsabile dei lavori sono previste all'art. 157, D.Lgs. 81/08 le seguenti sanzioni:

- per omessa redazione del PSC Semplificato coincidente con la mancata nomina del Coordinatore per la Sicurezza in fase di progettazione, l'arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da € 2.500 a € 10.000 [violazione art. 98, comma 1, lettera g), D.Lgs. 81/08].

Inoltre, la mancata redazione del PSC Semplificato comporta la sospensione dell'efficacia del titolo abilitativo ai sensi dell'art. 90, comma 10, D.lgs. 81/08.

6. DURATA E AGGIORNAMENTO

Il Committente deve provvedere a redigere il PSC Semplificato almeno 10 giorni prima dell'inizio dei lavori e prima della firma del contratto d'appalto.

Il PSC Semplificato deve essere redatto almeno 10 giorni prima dell'inizio dei lavori e prima della firma del contratto d'appalto, si applica per tutto il periodo di durata del cantiere e deve essere aggiornato ogni volta che c'è un cambiamento delle condizioni, dei processi organizzativi e delle attività.



**MINIGUIDA PIANO DI SICUREZZA E
COORDINAMENTO SEMPLIFICATO**

7. FORMAZIONE OBBLIGATORIA

In funzione delle attività, attrezzature e mansioni dei lavoratori previste nel PSC Semplificato, deve essere pianificata la formazione a cui saranno soggette le aziende e i lavoratori che dovranno operare in cantiere.

PER INFORMAZIONI E CHIARIMENTI

AREA SICUREZZA

Direttore: Ing. Ivan Lai

Responsabile: Ing. Ivan Lai

RECAPITI

Mobile Personale: +39 329 6197121

Mobile Aziendale: +39 331 7908474

Phone: +39 070 0995454-5 / +39 070 684464

Telefax: +39 070 7731312

E-mail: sicurezza@omniaconsulenza.eu

Whatsapp: +39 331 7908474

Skype: Gruppo Omnia